



## Programma di promozione del Cantone dei Grigioni

### Impianti a pompa di calore

### Guida e condizioni

#### INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DEI SUSSIDI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori**.

L'articolo 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

«Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi».

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO<sub>2</sub> per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO<sub>2</sub> non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO<sub>2</sub> secondo quanto previsto dalla legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> non hanno diritto a sussidi promozionali, se si tratta di programmi di promozione che vengono cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (cfr. art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

#### PROCEDURA

La domanda di sussidio deve essere presentata online sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch). A seguire devono essere trasmessi in singola copia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti i documenti firmati e gli allegati necessari. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. La domanda di sussidio si considera presentata solo una volta che l'Ufficio dell'energia e dei trasporti ha ricevuto in forma cartacea il modulo di domanda provvisto di firma legalmente valida. Dopo aver ultimato la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità decide l'ammontare del sussidio, nonché oneri e condizioni da rispettare. I sussidi promozionali in relazione alle misure previste sono validi 3 anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti. Su richiesta scritta, questa durata può essere prorogata al massimo di 2 anni. Al termine delle misure previste, i provvedimenti attuati devono essere registrati sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch). Il modulo di fine lavori firmato deve essere inviato in formato cartaceo all'Ufficio dell'energia e dei trasporti. In alternativa, gli allegati possono essere caricati sulla piattaforma. Il pagamento del sussidio avviene dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla concessione del sussidio, quali consumo energetico, conteggi finali dei costi di costruzione ecc.

#### DOCUMENTI DA PRESENTARE

La domanda di sussidio con firma legalmente valida deve essere presentata in forma cartacea. Alla domanda di sussidio vanno allegati tutti i documenti necessari ai fini della valutazione. Gli allegati richiesti sono elencati sulla piattaforma [www.energie.gr.ch](http://www.energie.gr.ch) e in alternativa alla forma cartacea possono anche essere caricati in formato digitale sulla stessa.

## **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DOMANDA / INFORMAZIONI**

Le domande incomplete saranno esaminate solo una volta pervenuti i documenti mancanti. La documentazione va trasmessa all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in singola copia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio dell'energia e dei trasporti al numero 081 257 36 30. Tutta la documentazione relativa alla domanda è consultabile sulla piattaforma [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch).

### **1. POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA, SALAMOIA-ACQUA E ACQUA-ACQUA FINO A 70 kW**

#### **BASI LEGALI:**

#### **LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI**

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Gli impianti per la produzione di calore per il riscaldamento di locali e l'acqua calda sanitaria possono beneficiare dei sussidi quando si sostituisce un impianto di riscaldamento a gasolio, a gas o a resistenza elettrica esistente (art. 46 OGE). In caso di contemporanea nuova realizzazione o ampliamento di una rete di riscaldamento, produzione di calore e rete termica rientrano nel programma di promozione «Rete di teleriscaldamento superiore a 70kW di potenza termica».

Nel caso di impianti bivalenti per la produzione di calore, la combinazione con un sistema di riscaldamento rinnovabile ha diritto ai sussidi in misura proporzionale. Per gli impianti fino a 100 kW di potenza nominale, il fabbisogno termico complessivo per riscaldamento e acqua calda sanitaria deve essere coperto al 100 per cento con energia rinnovabile, a partire da 100 kW di potenza nominale per almeno il 90 per cento (art. 46 OGE).

Per il calcolo dei sussidi si considerano al massimo 50 W di potenza nominale installata per m<sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico, calcolata prima del risanamento (art. 46 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità (art. 46 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Il Cantone dei Grigioni può concedere per gli impianti a pompa di calore monovalenti e gli impianti bivalenti in totale fino a massimo 300'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

## CONDIZIONI

Possono beneficiare del programma di promozione gli impianti a pompa di calore per edifici esistenti. La sostituzione di un impianto o la sua installazione nel quadro di una nuova costruzione non danno diritto ai sussidi. La pompa di calore è azionata da un compressore elettrico.

Il modulo di sistema per pompe di calore (PdC MS) viene applicato ove la corrispondente potenza nominale lo consente. Se non è possibile applicare un PdC MS, l'impianto deve disporre di un marchio di qualità nazionale o internazionale valido ([www.app-si.ch](http://www.app-si.ch)) ed è disponibile la garanzia di prestazione di SvizzeraEnergia firmata.

## REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

Per pompe di calore aria-acqua possono essere versati sussidi se gli impianti vengono realizzati in un'ubicazione con una temperatura media annua superiore ai 7,3 °C (art. 47 OGE). Per la temperatura media annua sono determinanti i dati meteo dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, record Tnorm 9120. I dati, elaborati graficamente, possono essere consultati all'indirizzo [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch).

Il requisito supplementare relativo alla temperatura media annua nel luogo di installazione non si applica alle pompe di calore bivalenti aria-acqua, che vantano un alto livello di efficienza. Deve essere attestato un coefficiente di prestazione (COP) maggiore o uguale a 3,1 alle condizioni A2/W35.

### Calcolo dei sussidi per gli impianti di riscaldamento a pompa di calore aria-acqua fino a 70 kW

(70 kW nel punto d'esercizio A-7/W34 secondo la norma EN14825)

Fino a 250 m <sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico (SRE)	Importo forfettario	CHF	5'000
Da 250 m <sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico (SRE)	Importo per m <sup>2</sup>	CHF	20.-/m <sup>2</sup> SRE

Importo massimo*	CHF	300'000
------------------	-----	---------

(\* nel caso di impianti bivalenti considerando il totale dei sussidi)

## REQUISITI DELLE POMPE DI CALORE SALAMOIA-ACQUA E ACQUA-ACQUA

Per gli impianti a pompa di calore salamoia-acqua, la ditta che esegue la perforazione per le sonde geotermiche dispone del corrispondente marchio di qualità ([www.app-si.ch](http://www.app-si.ch)).

### Calcolo dei sussidi per gli impianti di riscaldamento a pompa di calore salamoia-acqua o acqua-acqua fino a 70 kW (70 kW nel punto d'esercizio B0/W34 per i sistemi salamoia-acqua e W10/W34 per i sistemi acqua-acqua secondo EN14825)

Fino a 250 m <sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico (SRE)	Importo forfettario	CHF	17'500
Da 250 m <sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico (SRE)	Importo per m <sup>2</sup>	CHF	70.-/m <sup>2</sup> SRE

Importo massimo*	CHF	300'000
------------------	-----	---------

nel caso di impianti bivalenti si considera il totale dei sussidi

## **2. POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA, SALAMOIA-ACQUA E ACQUA-ACQUA A PARTIRE DA 70 kW**

### **BASI LEGALI (POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA):**

### **LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI**

Se in edifici esistenti vengono installati impianti per la produzione di energia da vettori energetici rinnovabili o se vengono adottate misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, il Cantone può partecipare alle spese (art. 20 LGE).

Gli impianti per la produzione di calore per il riscaldamento di locali e l'acqua calda sanitaria possono beneficiare dei sussidi quando si sostituisce un impianto di riscaldamento a gasolio, a gas o a resistenza elettrica esistente (art. 46 OGE). In caso di contemporanea nuova realizzazione o ampliamento di una rete di riscaldamento, produzione di calore e rete termica rientrano nel programma di promozione «Rete di teleriscaldamento superiore a 70kW di potenza termica».

Nel caso di impianti bivalenti per la produzione di calore, la combinazione con un sistema di riscaldamento rinnovabile ha diritto ai sussidi in misura proporzionale. Per gli impianti fino a 100 kW di potenza nominale, il fabbisogno termico complessivo per riscaldamento e acqua calda sanitaria deve essere coperto al 100 per cento con energia rinnovabile, a partire da 100 kW di potenza nominale per almeno il 90 per cento (art. 46 OGE).

Per il calcolo dei sussidi si considerano al massimo 50 W di potenza nominale installata per m<sup>2</sup> di superficie di riferimento energetico, calcolata prima del risanamento (art. 46 OGE).

Possono beneficiare di sostegno solo impianti che corrispondono allo stato della tecnica. Quale condizione per il versamento di sussidi promozionali può essere richiesta una comprova della garanzia della qualità (art. 46 OGE).

Per quanto riguarda il diritto a sussidi, gli edifici e gli impianti tecnici sono considerati esistenti se sono stati realizzati oltre cinque anni prima (art. 50 OGE).

Il Cantone dei Grigioni può concedere per gli impianti a pompa di calore monovalenti e gli impianti bivalenti in totale fino a massimo 300'000 franchi (art. 53 OGE). I sussidi non possono superare complessivamente, nonché sommati ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi tre anni a contare dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per massimo due anni (art. 28 LGE).

I contributi promozionali garantiti rappresentano l'importo massimo per ciascuna domanda. Se l'edificio o l'impianto realizzati si scostano dalla domanda su cui si fonda la decisione di sussidio, i contributi al progetto possono essere ridotti, revocati o ne può essere chiesto il rimborso (art. 29 LGE).

### **CONDIZIONI**

Possono beneficiare del programma di promozione gli impianti a pompa di calore per edifici esistenti. La sostituzione di un impianto o la sua installazione nel quadro di una nuova costruzione non danno diritto ai sussidi. La pompa di calore è azionata da un compressore elettrico. A partire da 70 kW di potenza nominale, è necessario installare a regola d'arte un contatore di calore e corrente. Nel caso degli impianti bivalenti, è necessario impiegare un contatore di calore per ciascuna tecnologia e per le pompe di calore anche un contatore di corrente.

Il modulo di sistema per pompe di calore (PdC MS) viene applicato ove la corrispondente potenza nominale lo consenta. Se non è possibile applicare un PdC MS, l'impianto dispone di un marchio di qualità nazionale o internazionale valido ([www.app-si.ch](http://www.app-si.ch)) ed è disponibile la garanzia di prestazione di SvizzeraEnergia firmata.

#### **REQUISITI DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA**

Per pompe di calore aria-acqua possono essere versati sussidi se sono gli impianti vengono realizzati in un'ubicazione con una temperatura media annua superiore ai 7,3 °C (art. 47 OGE). Per la temperatura media annua sono determinanti i dati meteo dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia, record Tnorm 9120. I dati, elaborati graficamente, possono essere consultati all'indirizzo [www.energia.gr.ch](http://www.energia.gr.ch).

Il requisito supplementare relativo alla temperatura media annua nel luogo di installazione non si applica alle pompe di calore bivalenti aria-acqua, che vantano un alto livello di efficienza. Deve essere attestato un coefficiente di prestazione (COP) maggiore o uguale a 3,1 alle condizioni A2/W35.

#### **Calcolo dei sussidi per gli impianti di riscaldamento a pompa di calore aria-acqua a partire da 70 kW**

(70 kW nel punto d'esercizio A-7/W34 secondo la norma EN14825)

A partire da 70 kW di potenza termica nominale    Importo in base alla potenza    CHF 400.–/kW

Importo massimo\*    CHF 300'000

(\* nel caso di impianti bivalenti considerando il totale dei sussidi)

#### **BASI LEGALI (POMPE DI CALORE SALAMOIA-ACQUA E ACQUA-ACQUA):**

#### **LEGGE FEDERALE SULL'ENERGIA (LENE) E ORDINANZA FEDERALE SULL'ENERGIA (OEN)**

Per le pompe di calore salamoia-acqua e acqua-acqua a partire da 70 kW di potenza nominale si applicano le condizioni di promozione di cui all'articolo 54a dell'ordinanza federale sull'energia (OEn; RS 730.01 e allegato). L'esecuzione avviene a cura dei Cantoni nell'ambito delle strutture esistenti analogamente al Programma Edifici / al programma di promozione cantonale (art. 50a cpv. 2 della Legge federale sull'energia [LEne; RS 730.0] e art. 54d OEn). Anche in questa procedura si applicano pertanto in particolare gli articoli 27 LGE (risp. art. 54b OEn importo massimo), 28 LGE (regole per l'inizio dei lavori) e 29 LGE (riduzione del sussidio).

#### **CONDIZIONI**

Possono beneficiare del programma di promozione gli impianti a pompa di calore per edifici esistenti. La sostituzione di un impianto o la sua installazione nel quadro di una nuova costruzione non danno diritto ai sussidi. La pompa di calore è azionata da un compressore elettrico. È necessario installare a regola d'arte un contatore di calore e corrente. Nel caso degli impianti bivalenti, è necessario impiegare un contatore di calore per ciascuna tecnologia e per le pompe di calore anche un contatore di corrente.

## REQUISITI

Per gli impianti a pompa di calore salamoia-acqua, la ditta che esegue la perforazione per le sonde geotermiche dispone del corrispondente marchio di qualità ([www.app-si.ch](http://www.app-si.ch)).

### **Calcolo dei sussidi per gli impianti di riscaldamento a pompa di calore salamoia-acqua o acqua-acqua a partire da 70 kW**

A partire da 70 kW di potenza termica nominale Sussidio in base alla potenza CHF1'400.–/kW

Importo massimo\* CHF 300'000  
(\* nel caso di impianti bivalenti considerando il totale dei sussidi)

Questi fondi statali costituiscono sussidi (contributi statali) che non sono imponibili ai sensi della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (legge sull'IVA, LIVA, RS 641.20), ma possono comportare per il beneficiario riduzioni della deduzione dell'imposta precedente.